



COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI
Provincia di Chieti

Proponente:

RSG S.r.l.

Sede Legale: Via G. MUROLO, 6
66054 - VASTO (CH)

**PROGETTO DI CHIUSURA E
RECUPERO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA DI ROCCA SAN
GIOVANNI CON UTILIZZO DEI
VOLUMI RESIDUI PER LO
SMALTIMENTO DI MATERIALI DA
COSTRUZIONE CONTENENTI
AMIANTO LEGATO**
Rocca S. Giovanni - Località Fontanelli

STUDIO di IMPATTO AMBIENTALE

[Elab. 0C-CON – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE]

Elaborazione:



www.ecoingegneria.com



APRILE 2018

INDICE GENERALE

0. PREMESSA	3
1. OSSERVAZIONI FORMULATE DAL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	5
1.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.....	7
2. OSSERVAZIONI FORMULATE DAL COMUNE DI TREGLIO	21
3. OSSERVAZIONI FORMULATE DAL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	22
4. OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ASSOCIAZIONE WWF ZONA FRENTANA E COSTA TEATINA ONLUS	23
4.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE WWF ZONA FRENTANA E COSTA TEATINA ONLUS	24
5. OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ASSOCIAZIONE NUOVO SENSO CIVICO ONLUS	27
5.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NUOVO SENSO CIVICO ONLUS	27
5. CONCLUSIONI	28

0. PREMESSA

La RSG S.r.l., nel Marzo 2017, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (acquisita dall'Autorità competente, ovvero il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, con prot. 0092678/17 del 06.04.2017) per la realizzazione del *PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO*, rimanendo in attesa delle verifiche di cui all'art. 29-ter, comma 4 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., condotte dall'Autorità competente, ed attendendo l'avvio del procedimento per poter effettuare la pubblicazione congiunta AIA-VIA, prevista all'art. 10 del T.U.A. vigente alla data di presentazione.

Con nota prot. 179470 del 05.07.2017 il Servizio Gestione Rifiuti ha comunicato all'azienda l'avvio del procedimento istruttorio, subito sospeso in attesa delle determinazioni del procedimento ambientale.

Tuttavia, essendo stato emanato il D.L.vo 104/2017, l'azienda, su indicazione del Servizio Valutazioni Ambientali, ha atteso che si definissero le nuove modalità di presentazione dell'istanza per l'espressione del giudizio di compatibilità.

Su indicazione del medesimo servizio la RSG Srl ha formulato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis D.L.vo 152/2006 e s.m.i., acquisita in atti dal Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo con prot. n. 331500/17 del 29.12.2017, per la realizzazione del progetto in oggetto. Con nota prot. n. 7699/18 del 11.01.2018, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3, il Servizio ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione e degli allegati progettuali relativi al progetto in oggetto sul proprio sportello on-line (<http://sra.regione.abruzzo.it>). Verificata l'adeguatezza e la completezza della documentazione di cui sopra, il competente Servizio ha provveduto a pubblicare l'avviso pubblico, come previsto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo 152/2006, in data 30.01.2018, data da cui è decorso

il termine di sessanta giorni per la consultazione del progetto da parte del pubblico e la presentazione di osservazioni.

Entro il termine del 30.03.2018, sono pervenute le osservazioni inerenti il progetto sopracitato ed il relativo Studio di Impatto Ambientale, prodotte dai seguenti attori:

- Comune di Rocca San Giovanni,
- Comune di Treglio,
- Comune di San Vito Chietino,
- Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus,
- Associazione NUOVO SENSO CIVICO ONLUS.

I documenti presentati risultano essere per molti aspetti coincidenti, per cui molti dei temi sviluppati da uno sono pressoché riproposti, in maniera pedissequa, dagli altri osservanti.

E' dunque opportuno precisare che in merito alla quasi totalità delle obiezioni sollevate nei confronti della documentazione progettuale ed ambientale, l'analisi delle osservazioni evidenzia spesso la ripetitività delle considerazioni, in alcuni casi anche letterale; inoltre, talune affermazioni o critiche allo Studio sono spesso basate su assunzioni apodittiche, scarsamente sostenute da riscontri o riferimenti tecnico-normativi, che lasciano trasparire una scarsa conoscenza, da un lato, della tipologia impiantistica oggetto di valutazione e, dall'altro, delle attività di gestione dei rifiuti per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione.

Tutto ciò premesso, con il presente documento sono state comunque analizzate e controdedotte, in maniera dettagliata, tutte le osservazioni presentate dai soggetti sopraindicati, intendendo in tal modo fornire ogni elemento utile affinché possa essere concluso l'iter procedimentale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

1. Osservazioni formulate dal Comune di Rocca San Giovanni

Con nota prot. 2185 del 28.03.2018, il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso a mezzo pec al Servizio Valutazioni Ambientali un corposo documento contenente le osservazioni in critica al progetto, formulate a più riprese in atti e deliberazioni degli organi dell'amministrazione stessa, in mozioni di gruppi consiliari di maggioranza e/o opposizione, ed inclusive del parere urbanistico e della nota integrativa elaborata dal CISDAM, a cura dei dott. Pinchera e Pellegrini; tralasciando alcune affermazioni ivi contenute, prive di elementi tecnici o analisi oggettive e pertanto difficilmente controdeducibili, ed evitando la ripetizione dell'analisi sui contributi non originali, nella documentazione trasmessa dal Comune sono state formulate considerazioni relative ad aspetti o temi come nel seguito sintetizzati:

- A.1. Contrasto della proposta progettuale con lo strumento urbanistico in vigore,
- A.2. Inaccettabilità della proposta RSG Srl che subordina la chiusura definitiva della vecchia discarica all'apertura della nuova,
- A.3. Contrasto tra iniziativa proposta e tutela dei valori ambientali ed economici del territorio di inserimento,
- A.4. Prossimità dell'esistente analogo impianto in località Taverna Nuova di Ortona,
- A.5. Precarie condizioni della viabilità individuata a servizio dell'impianto,
- A.6. Opposizione al progetto di recupero integrato di ripristino del sito mediante la nuova discarica (considerato letteralmente "Baratto"), tenuto anche conto della pericolosità del nuovo impianto,
- A.7. Erronea individuazione della tipologia di discarica da autorizzare,
- A.8. Attuazione degli artt. 12 e 13 del D.L.vo 36/2003 e dell'art.185 c. 5 del D.L.vo 152/2006, in termini di obbligo di chiusura e gestione post-operativa della vecchia discarica, e mancanza di legittimità di RSG ad affrontare tali obblighi,

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

- A.9. Verifica delle condizioni ambientali dell'area; principio di precauzione, inteso sia in termini di impossibilità di definire lo stato della vecchia discarica, sia in riferimento ad un potenziale effetto cumulo con l'esercizio della nuova attività,
- A.10. Verifica urbanistica.
- A.11. Vocazione territoriale.
- A.12. Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.
- A.13. Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti” (PRGR).
- A.14. Osservazioni sulla sostenibilità del Progetto.
- A.15. Pianificazione regionale ai sensi della L. R. 47/2007 e successiva L. R. 05/2018.
- A.16. Valutazione di Incidenza Ambientale.
- A.17. Rilevazioni e considerazioni poste alla base del parere urbanistico negativo espresso dal Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio dell'amministrazione comunale.
- A.18. Nota Integrativa alle osservazioni sulla discarica a cura del CISDAM.

Nelle pagine seguenti vengono forniti gli approfondimenti richiesti.

1.1. Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comune di Rocca San Giovanni

Punto A.1. – Contrasto con lo strumento urbanistico

In merito alla presunta incompatibilità urbanistica del progetto, in quanto lo stesso sarebbe in contrasto con l'art. 44 delle NTA del PRE vigente, che testualmente recita *“Nell'area perimetrata, ed eventualmente nei terreni limitrofi di proprietà al momento dell'adozione, con successivi accordi pubblico-privato a cui si rimanda, si potranno mettere in azione procedure di programma integrato di intervento che, in un sistema perequativo, permettano il completo risanamento dell'area”*, si relaziona quanto segue.

La soluzione progettuale proposta con il Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato, costituisce, come già più volte sottolineato nella documentazione progettuale, l'ultima possibilità di riqualificazione integrata ambientale del sito, assicurando la chiusura definitiva della discarica esistente, indubbio detrattore ambientale, e la successiva gestione post-operativa coerentemente con la normativa vigente, nell'ambito di un progetto più ampio di costruzione e gestione di una discarica da realizzare nei volumi di scavo contigui presenti.

Anche nell'ottica del completo recupero paesaggistico dell'area l'ipotesi progettuale si configura come elemento strategico per il raggiungimento dell'obiettivo di *“risanamento”* paesistico determinando, con le operazioni descritte al precedente capoverso, il pieno ripristino della continuità morfologica dell'area e la possibilità di nuove fruizioni delle limitrofe valenze ambientali.

Infine, come più volte ribadito nella Relazione di Progetto e nello SIA, già in fase progettuale, sono state predisposte opportune precauzioni tese ad eliminare eventuali effetti ambientali negativi.

Ad esempio, il già citato utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di MCA, propedeutico e imprescindibile per il completo ripristino dei luoghi, può configurarsi esso stesso come una misura di mitigazione degli impatti, in quanto intervento destinato

al recupero ambientale dell'ex discarica, in linea con gli obiettivi del Piano di gestione del SIC e del Piano Regolatore Esecutivo di Rocca San Giovanni, tramite l'eliminazione di uno dei maggiori detrattori ambientali della zona e la creazione di condizioni stazionali potenzialmente utili alla colonizzazione da parte di specie autoctone.

Punto A.2. – Subordinazione della chiusura definitiva della vecchia discarica all'apertura della nuova

In merito alle considerazioni espresse dal Comune in relazione al presunto obbligo di ripristino ambientale previsto dal D.L.vo 36/2003, si evidenzia preliminarmente che la disciplina di tale decreto è applicabile solo ed esclusivamente agli impianti approvati successivamente alla data di pubblicazione dello stesso.

Nell'art. 17 del Decreto (Disposizioni transitorie e finali) è infatti previsto che "*Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005 (termine poi prorogato al 31/12/2008), i rifiuti per cui sono state autorizzate.*"

Al punto 3. dello stesso articolo, per le discariche in esercizio all'atto dell'emanazione del Decreto, è inoltre previsto "*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14*".

Si sottolinea che l'attività della discarica è cessata nel maggio dell'anno 1997, a seguito del mancato rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con DGR N. 2283 del 5 maggio 1993, quindi circa 6 anni prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 36/2003 e, pertanto, il richiamo a tale normativa è totalmente privo di significato.

Le modalità di chiusura della discarica risultano, quindi, quelle previste nel progetto approvato con la suddetta DGR, compatibilmente con i tempi e le modalità di esercizio effettivo della stessa.

A tal proposito, contrariamente a quanto asserito dal Comune in merito alla durata della fase operativa della discarica, si sottolinea che la stessa si è protratta per poco più di due anni.

Infatti, poiché l'autorizzazione, avente validità di 4 anni, era relativa alla costruzione e gestione della discarica, il periodo di effettiva ricezione dei rifiuti è iniziato solo il 24 maggio 1994, si è interrotto in data 11 novembre dello stesso anno a seguito della sentenza di sospensiva del TAR n. 570/94, per riprendere in data 25 maggio 1995, per un periodo complessivo di circa 28 mesi.

Punto A.3. – Contrasto con i valori ambientali ed economici del territorio

In merito al tema ivi richiamato, è doveroso formulare due premesse fondamentali:

- I valori ambientali, naturalistici, paesaggistici e più in generale economici e culturali del territorio di inserimento, inteso come area vasta di indagine, sono ampiamente riconosciuti anche nello Studio di Impatto Ambientale (cfr. ad esempio, par. 4.9. Paesaggio o par. 4.13. Assetto socio-economico), nel quale è altresì ripetutamente sottolineata la finalità del definitivo recupero ambientale del sito, che dovrebbe rappresentare il convergente interesse per tutti i soggetti coinvolti.
- Non sono razionalmente identificabili, né sostenute da evidenze scientifiche o dati oggettivi, relazioni causali che rendono inconciliabile il progetto con le richiamate peculiarità del territorio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'osservazione del Comune appare fallace e presumibilmente basata su reazioni emotive e pregiudizi tali da impedire una valutazione razionale dell'iniziativa in argomento.

A tal proposito è bene porre in evidenza che l'esperienza di gestione dell'analogo impianto ubicato in località Taverna Nuova di Ortona, spesso richiamato nelle osservazioni dei vari soggetti oppositori, fornisce interessanti spunti di riflessione che

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

smontiscono decisamente le paure legate ad una presunta ed immotivata incompatibilità dell'iniziativa.

Considerando infatti l'impianto di Ortona, autorizzato con Provvedimento AIA n.° 08/10 del 15.07.2010 ed entrato in pieno esercizio nel settembre dell'anno successivo, si può osservare che l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto legato non ha minimamente determinato danni irreparabili all'economia, all'ambiente o al benessere di abitanti, né tantomeno deturpato l'aspetto del territorio in modo da renderlo invisibile a turisti e fruitori.

Analizzando i dati relativi al fatturato delle principali aziende vinicole e cantine espressione del territorio ortonese (ad esempio CITRA, Farnese, Cantina Tollo, ecc...) si evidenzia per tutte una notevole crescita del volume di affari negli ultimi anni; a solo titolo esemplificativo CITRA Vini, tra le maggiori realtà produttive vitivinicole d'Abruzzo ha chiuso il 2017 con un fatturato di vini imbottigliati pari circa 35 milioni di euro, dato che rappresenta un incremento di +11% rispetto all'anno precedente e del +45% negli ultimi cinque anni (fonte del dato: www.citra.it/comunicati-stampa/).

Punto A.4. – Prossimità dell'esistente impianto in località Taverna Nuova di Ortona

Oltre a quanto detto nel punto precedente e ribadendo le considerazioni riportate a pag. 79 della Relazione Tecnica Generale di cui al PROGETTO DEFINITIVO (par. 7.5.8.2. Vicinanza alle aree di maggior produzione di rifiuti), va riaffermato che la scelta localizzativa dell'impianto non è casuale, ma al contrario è determinata dalla necessità di dare compimento al recupero complessivo del sito, altrimenti non realizzabile. Tale aspetto è senza dubbio l'elemento cardine della proposta di intervento e rende, al contrario di quanto stigmatizzato nell'osservazione, perfettamente logica la localizzazione dell'impianto (cfr. par. 5.3.5 Alternativa zero, Elab. 0A-SIA – Relazione Generale), tenuto anche conto della scarsità degli effetti negativi associati alla tipologia di impianto previsto.

Punto A.5. – Condizioni della viabilità a servizio dell'impianto

In merito alle considerazioni circa lo stato attuale della viabilità, posto che gli organi competenti debbano senza dubbio provvedere al mantenimento delle idonee condizioni per il transito in sicurezza dei mezzi, a prescindere dalla presenza o meno della discarica, la modesta consistenza del traffico previsto in ingresso all'impianto, stimato al più in 8-10 mezzi/giorno, rende di fatto priva di significato la contestazione avanzata. L'assurdo della osservazione del Comune è anche nella non espressione di una valutazione della sostenibilità della viabilità per altri scopi, quali segnatamente quelli di chiusura della discarica mediante altri materiali, che certamente richiederebbero transiti di mezzi decisamente superiori, su base quotidiana, per tempi medio-lunghi.

Punto A.6. – Opposizione al progetto di recupero integrato di ripristino del sito mediante la nuova discarica

Con riferimento a questa osservazione, oltre agli elementi richiamati nei punti precedenti circa l'inevitabile concatenazione tra chiusura definitiva dell'esistente e coltivazione della nuova discarica nei volumi residui, è doveroso chiarire che la gestione di un impianto come quello proposto risulta molto meno complessa di quanto erroneamente ipotizzabile. Infatti, sia in ragione della natura inerte del materiale conferito, sia delle modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto (rifiuti confezionati secondo la normative di settore, ossia lastre integre incapsulate avvolte in fogli di polietilene su bancali in legno o PE, e frammenti in big bags impermeabili, a tenuta, con chiusura ermetica) sia delle modalità di movimentazione, deposito e chiusura delle celle di coltivazione, gli effetti di una gestione attenta ed oculata della discarica producono impatti irrilevanti sulle matrici ambientali.

A conferma di ciò, i dati di esercizio e le performances ambientali riscontrati nell'esercizio pluriennale della discarica di Ortona avvalorano tale affermazione, posto che le risultanze analitiche previste dal PMC e dagli accertamenti condotti dagli organi

di controllo hanno sempre evidenziato, per ogni parametro indagato, il pieno rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni riportate in Autorizzazione.

Punto A.7. – Erronea individuazione della tipologia di discarica da autorizzare

Gli estensori dell'osservazione evidentemente confondono la classificazione delle discariche, prevista dall'art. 4 del D.L.vo 36/2003, con i codici di attribuzione di pericolo dei rifiuti.

Le discariche sono classificabili secondo le seguenti categorie:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

L'ammissibilità delle varie tipologie di rifiuti nelle diverse categorie di discarica è fissata dal D.M. 27/09/2010 e s.m.i., che stabilisce che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti " *i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.*" (art. 6, punto 7, lettera c).

Ne deriva che l'attribuzione della tipologia di discarica per il progetto in argomento è pienamente coerente. Il fatto che i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi possano essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, in accordo con le specifiche normative nazionali ed europee, dovrebbe anche ridimensionare le considerazioni, totalmente prive di fondamento, espresse in merito alla pericolosità di tali materiali.

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

Punto A.8. Obbligo di chiusura e gestione post-operativa della vecchia discarica, e legittimità di RSG

In merito alle considerazioni relative alla mancata applicazione di quanto previsto dal D.Lvo 36/2003 in relazione alla mancata chiusura della discarica, si rimanda a quanto precisato a proposito dell'osservazione A.2. Si sottolinea ulteriormente che la chiusura della discarica, al termine della sua attività, prescindendo dalle difficoltà legate al mancato accantonamento degli oneri necessari per la parte relativa a circa 1/3 dei volumi autorizzati, non sarebbe stata possibile secondo quanto previsto dal progetto originario a causa del mancato raggiungimento dei profili finali previsti; pertanto per procedere alla chiusura definitiva del vecchio vaso è comunque necessario un nuovo progetto.

L'onerosità dell'intervento non è certamente sostenibile dalla SMI, peraltro oggi in regime di concordato preventivo.

La soluzione proposta dalla Società RSG S.r.l. che, a seguito di un accordo con la SMI, assumerebbe l'onere della chiusura definitiva e della successiva gestione post-operativa della vecchia discarica nell'ambito di un progetto di costruzione e gestione di una discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa, costituisce pertanto l'unica possibile soluzione per il completo risanamento di tutta l'area di inserimento, chiaramente non perseguibile altrimenti.

Punto A.9. – Verifica delle condizioni ambientali dell'area; principio di precauzione

Tralasciando le strumentali considerazioni fatte dall'osservante circa il mancato svolgimento della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale della vecchia discarica (categoria di opera non soggetta a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.i.) e le supposte mancanze del progetto autorizzato 25 anni fa, perfettamente in ossequio alla normativa allora vigente, sembra che il redattore di tale osservazione abbia omesso la lettura di gran parte della documentazione progettuale, in special modo per quanto concerne le indagini svolte per accertare la

qualità ambientale preesistente del sito (cfr. par. 7.2. e 7.3., pagg. 32-47 della Relazione Tecnica Generale del Progetto Definitivo, Allegato I – Relazione geologica – idrogeologica – Geotecnica, Allegato II – Rapporti di prova delle indagini eseguite).

Infatti, ritenendo tale analisi utile anche al fine di documentare le onerose attività di monitoraggio e controllo portate avanti dall'azienda proprietaria del sito, in quasi 20 anni di "post-esercizio", nell'ambito della redazione del progetto in argomento si è provveduto ad effettuare un'indagine di caratterizzazione ambientale "ad hoc" sulle matrici suolo ed acque sotterranee, destinata ad accertare la tenuta dei sistemi di protezione dell'invaso esistente e ad evidenziare la compatibilità dell'intervento proposto, escludendo eventuali fenomeni di contaminazione dell'area riconducibili alla gestione della vecchia discarica.

Dalle risultanze analitiche ottenute è stato possibile desumere che, allo stato delle conoscenze attuali, i sistemi di impermeabilizzazione del fondo della discarica esistente, le reti di drenaggio ed i piazzali impermeabilizzati hanno mantenuto piena efficienza e funzionalità, garantendo adeguata protezione alle matrici ambientali suolo ed acque sotterranee; si è potuto altresì concludere che l'area oggetto dell'intervento sia definibile come sito non contaminato secondo le definizioni di cui all'art. 240 del D.L.vo n.° 152/06 e s.m.i.

E' perciò evidente che il rilievo mosso al proponente è totalmente privo di fondamento e smentito dai fatti.

Punto A.10. – Verifica urbanistica

In merito a tale osservazione, oltre a quanto già illustrato nel paragrafo A.1, in riferimento al costituendo Parco della Costa teatina, istituito con articolo 8, comma 3, della Legge n. 93/2001, è doveroso rammentare che, a tutt'oggi, il Parco esiste "sulla carta", ma non si è ancora giunti alla perimetrazione definitiva dell'area protetta, rendendo difatti impossibile l'emanazione del decreto finale istitutivo del Parco.

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

E' ancora opportuno evidenziare che l'intervento in questione, avendo come obiettivo primario il completo recupero ambientale dell'indubbio detrattore costituito dalla discarica esistente, risulta pienamente coerente con le finalità, dichiarate dai soggetti promotori dell'istituzione del Parco, di promozione del territorio e salvaguardia delle valenze naturalistiche presenti nel contesto di inserimento.

In tal senso, come già accennato al punto 6.4. della relazione di progetto ed al par. 4.8.2 dello Studio di Impatto Ambientale, una volta istituito il Parco, potranno ad esempio essere attivate valide sinergie tra società di gestione dell'impianto ed Ente gestore dell'area protetta, in maniera tale che la presenza della discarica nella fase operativa rappresenti un elemento per favorire la corretta gestione dei materiali contenenti amianto disseminati nei comuni ricompresi nel Parco o nei territori limitrofi, presentando evidenti vantaggi in termini di abbattimento dei costi di smaltimento e d'altro canto scoraggiando comportamenti esecrabili di abbandono incontrollato di tali materiali, oggi così diffusi anche nel territorio in esame.

Riguardo, infine, alla citata Costa dei Trabocchi è da rilevare che il progetto non risulta in contrasto neanche con la tutela di quest'ultima, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n.° 36/2017 ha dichiarato, di fatto, l'illegittimità della L. R. 38/2015 con la quale la Regione Abruzzo aveva inteso istituire il Parco Naturale Regionale "Costa dei Trabocchi".

Punto A.11. – Vocazione territoriale

Le considerazioni relative alla peculiarità paesaggistica ed ambientale della costa teatina, richiamate in tale punto, sono largamente condivisibili e, infatti, anche nello studio ne è dato ampio risalto (cfr. ad esempio, par. 2.3.8. Aree di tutela e vincoli ambientali, Cap. 4.8. Ecosistemi, Cap. 4.9. Paesaggio dell'Elab. 0A-SIA – Relazione Generale). La conclusione circa la modificazione della vocazione dell'area ed il pregiudizievole effetto causato dal progetto è invece del tutto arbitraria, come diffusamente argomentato al Punto A.3.

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

Punto A.12. – Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche

Gli estensori dell'osservazione relativa alla tutela delle acque, al di là delle considerazioni fantasiose sulla realizzazione dei piezometri di controllo già realizzati, probabilmente ignorano che il pericolo derivante dal potenziale contatto con fibre di amianto è legato alle fibre aero-disperse e non all'ambiente acquatico. Basti ricordare che gran parte degli acquedotti realizzati negli anni '50/'60 e tutt'ora in servizio, in special modo quelli di maggiori dimensioni, sono stati realizzati con condotte in cemento-amianto.

I piezometri realizzati, ovviamente all'esterno dell'invaso, sono stati distribuiti secondo la buona tecnica corrente e nel rispetto di quanto indicato nel D.L.vo 36/2003 allegato II, punto 5.1., ovvero uno a monte e due a valle, in senso idrologico, rispetto all'invaso.

La realizzazione dei piezometri ha consentito di escludere la presenza di una vera e propria falda superficiale, intercettando comunque, a valle, le eventuali acque di infiltrazione nei terreni superficiali più permeabili, verificando altresì la presenza di eventuali perdite dall'invaso.

La citazione della relazione ARTA relativa al sopraluogo del 28.05.2009 risulta estremamente scorretta e capziosa, perché antecedente alla realizzazione dei piezometri di monitoraggio e rappresentativa, ovviamente, di uno stato dell'impianto che non tiene conto delle opere previste in progetto, quali, ad esempio, il sistema di gestione delle acque di prima pioggia.

Punto A.13. – Criteri di cui al nuovo Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti

Va preliminarmente osservato che l'istanza di Autorizzazione del *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui [...]* è stata inoltrata al competente Servizio Regionale a mezzo PEC in data 6.04.2017, ovvero circa 10 mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale: appare dunque evidente che la verifica dei criteri localizzativi sia stata coerentemente condotta sulla base dei criteri vigenti all'atto della presentazione degli elaborati

progettuali. Appare altresì decisamente discutibile e tendenziosa l'applicazione al caso di specie dei criteri di nuova introduzione, tanto più che l'effettiva validità della citata L. R. 23 gennaio 2018, n. 5 *Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*, è fortemente dubbia stante l'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta con Delibera C.d.M. del 16.3.2018.

Tuttavia, dall'analisi dei criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti riportati nel Nuovo Piano emerge una sostanziale coerenza con tutti i criteri ivi indicati, ad eccezione di quello riferito alla distanza dalle funzioni sensibili presenti nel territorio comunale di Treglio (1.300 m vs. 2.000 m indicati nella Relazione di Piano, tab. 18.6-2, pag. 494).

Anche a tal proposito si evidenzia come la prima stesura del documento di Piano (Luglio 2017, nella versione approvata dalla Giunta Regionale con DGR 523/C del 26.09.2017 e frutto del percorso partecipato di concertazione con tutti i soggetti interessati, nonché sottoposto alle procedura di VAS, VINCA, ecc...) riportasse, come distanza minima dalle funzioni sensibili per la tipologia impiantistica di interesse, il valore di 1.000 m, e che nella versione pubblicata sul BURAT del 31.1.2018, Serie speciale n. 12, esso sia stato inspiegabilmente raddoppiato, senza addurre motivazioni tecniche o valutazioni scientifiche a supporto.

Punto A.14. – Osservazioni sulla sostenibilità del Progetto

Sorvolando sulle affermazioni di cui alla nota 1 di pag. 26 del documento contenente le osservazioni, tra le quali si ravvedono espressioni sconvenienti ed ingiuriose tali da giustificare un'eventuale azione legale per la tutela dell'onorabilità del proponente, risulta evidente, da un lato, l'approssimativa conoscenza dell'osservante circa le residue volumetrie disponibili per l'impianto di Ortona e, dall'altro, la mancanza di cognizioni sui flussi di RCA attuali, potenziali ed attesi.

Risulta altresì fuori luogo il riferimento alla produzione di percolato, che in una discarica di questo tipo presenta generalmente caratteristiche tali da consentirne lo scarico, previo trattamento nel previsto impianto (cfr. par. 8.4.2. della Relazione Tecnica Generale, pag. 90), in corpo idrico superficiale, come del resto avviene abitualmente nell'impianto di Ortona.

Punto A.15. – Pianificazione regionale ai sensi della L. R. 47/2007 e successiva L. R. 05/2018

Ferme restando le considerazioni già sviluppate al punto A.13, in tale osservazione del Comune si susseguono numerose inesattezze ed imprecisioni, prima fra tutte quella relativa alla pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti che non prevedrebbe un siffatto impianto.

Tale considerazione, smentita nei principi generali sia riguardo al Piano del 2007, sia in relazione al nuovo Piano, deve essere comunque ricondotta nei termini appropriati, poiché la pianificazione regionale pone l'accento della sua azione pianificatoria sui rifiuti urbani, secondo quanto stabilito all'art. 199 del D.L.vo 152/2006, fornendo invece elementi di indirizzo più generici relativamente alla gestione delle altre categorie di rifiuti, peraltro liberamente oggetto di iniziativa privata.

In merito alla citata non prevalenza dell'approvazione del progetto sui dettami del PRE occorre invece precisare che, secondo quanto statuito dall'art. 208, comma 6 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., “[...] *L'approvazione (del progetto, ndr) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*” ed, inoltre, che l'AIA rilasciata in esito alla Conferenza dei Servizi, tiene luogo in tutto e per tutto dell'autorizzazione unica ex art. 208 ed ha pertanto gli stessi effetti del medesimo art. 208.

Punto A.16. – Valutazione di Incidenza Ambientale - Valutazione degli impatti potenziali

Con riferimento alle osservazioni mosse in tale punto, si dettaglia quanto segue. Gli impatti sono effettivamente limitati nel tempo e nello spazio in fase di realizzazione (esiguo transito lungo la SP dei mezzi di trasporto delle macchine per il movimento terra all'interno dell'impianto, attività di tali macchine all'esterno del SIC, emissioni in atmosfera non significative ed acustiche non significative grazie all'impiego di macchine a basso rumore) ed in fase di gestione (traffico veicolare del trasporto dei rifiuti ridotto ad alcuni mezzi al giorno, sistemazione dei rifiuti all'interno di una cavità già esistente con mezzi a basso impatto acustico ed emissioni non significative, dispersione delle polveri e delle fibre assente se confrontata con quelle di altri analoghi impianti della zona).

Nelle fasi di studio del Piano di Gestione non sono mai stati rinvenuti animali investiti, ad eccezione di un esemplare di Cervone.

Nella gestione della discarica esistente, proseguita finora dall'epoca della sua chiusura, non si sono mai verificati investimenti di fauna selvatica o rinvenuto animali investiti. Le affermazioni sui maggiori spostamenti della fauna al di fuori del SIC sono privi di fondamento. L'inquinamento luminoso risulta ridotto con l'impiego di luci ed angolazioni di illuminamento in accordo con le linee guida di settore.

La presenza di specie dell'Avifauna è stata studiata nelle fasi di predisposizione del PdG e non risultano particolari presenze nell'area oggetto dell'intervento, anch'essa sottoposta a verifica nel corso della predisposizione della VInCA. La ricaduta di polveri è da ritenersi assente, come dimostrato nel piano di autocontrollo di impianti analoghi nel territorio, così come la presenza di contaminanti, non rilevata dal piano di autocontrollo della ex discarica in questione e dai controlli dell'ARTA.

In riferimento al nuovo PRGR, come già ricordato esso è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri; inoltre, il livello di prescrizione eventualmente applicabile per la presenza

del SIC sarebbe “limitante”, ovvero subordinato alla verifica della compatibilità dell’intervento in relazione al vincolo, ma nient’affatto escludente.

Punto A.17. – Parere urbanistico negativo espresso dal Settore Assetto e Gestione del Territorio

In riferimento a tali aspetti si consideri quanto già riportato ai par. A.1 e A.10. del presente paragrafo.

Punto A.18. – Nota Integrativa alle osservazioni sulla discarica a cura del CISDAM.

Non vi è alcun dubbio, come peraltro riportato in altre osservazioni, sul fatto che l’area interessata dal progetto sia esterna al perimetro del SIC, rappresentato dalla sede della SP. Le incertezze sull’effettiva collocazione cartografica dei SIC o delle aree protette sono spesso, come in questo caso, motivate dalle imperfezioni cartografiche alle varie scale, in particolare se di tipo digitale. L’osservazione sulla presenza degli habitat del SIC appare speciosa, poiché si riferisce ad aspetti formali e non sostanziali. La mancata conferma dell’habitat 91L0 dal SIC è invece sostanziale e conseguente agli studi specialistici condotti dai botanici del team di esperti nel corso della realizzazione del PdG, adottato da tempo dal Comune di Rocca San Giovanni. Poiché l’intervento è chiaramente esterno al SIC non può configurarsi in alcun modo consumo o perdita, neanche temporanei, di porzioni del SIC e dei suoi habitat.

2. Osservazioni formulate dal Comune di Treglio

L'Amministrazione comunale di Treglio con nota prot. 1885 del 23.03.2018 ha trasmesso la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2018, contenente la condivisione della Deliberazione n. 2 del 24.01.2018 del Comune di Rocca San Giovanni, con cui quest'ultima ha espresso la propria contrarietà all'iniziativa.

Poiché tale Delibera non contiene alcun elemento innovativo ma rimanda integralmente al documento dell'amministrazione limitrofa, non sono necessarie ulteriori controdeduzioni.

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

3. Osservazioni formulate dal Comune di San Vito Chietino

L'Amministrazione comunale di San Vito Chietino con nota PEC del 29.03.2018 ha trasmesso la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.03.2018, contenente la condivisione della mozione dei capigruppo dei rispettivi gruppi consiliari, nella quale, oltre alla riproposizione della Deliberazione n. 2 del 24.01.2018 del Comune di Rocca San Giovanni, i consiglieri pongono sinteticamente l'attenzione sui temi già diffusamente sottolineati ed argomentati dagli altri osservanti (prossimità del centro commerciale Polycenter, presenza del SIC " Fosso delle Farfalle", tutela del territorio e del paesaggio, viabilità, ecc..).

Anche in questo caso si rimanda alla lettura delle altre sezioni del presente documento in cui sono dettagliatamente formulate le controdeduzioni alle questioni sollevate.

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

4. Osservazioni formulate dall'Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus

Le osservazioni formulate nel documento del WWF sono in larga parte riprese anche da altri oppositori all'iniziativa; alcune considerazioni sviluppate in premessa e nel corpo del testo appaiono del tutto fuori luogo (come ad esempio il riferimento alla messa in sicurezza e bonifica del sito), oppure caotiche e prive di originalità. Ad ogni modo, la documentazione trasmessa pone l'attenzione sugli elementi di seguito richiamati:

- D.1. Contrasto con il PRG comunale (punto 1 pag. 2);
- D.2. Contrasto con il Q.R.R. (punto 2 pag. 2);
- D.3. Contrasto con il P.T.C.P. Chieti (punto 3. Pag. 3)
- D.4. Contrasto con i criteri localizzativi del nuovo P.R.G.R. (punto 4. Pag. 3).
- D.5. Contrasto con il SIC Fosso delle Farfalle ed area boschiva (punto 4.1 pag. 4.)
- D.6. L.R. n. 5/2007 – Disposizioni urgenti per la tutela e valorizzazione della costa teatina (punto 4 pag. 5)
- D.7. Piano Regionale di Tutela delle Acque (punto 5. pag. 5)

Nelle pagine seguenti gli aspetti sopra richiamati sono analizzati in maniera sistematica ovvero rinvii alle relative sezioni del documento in cui sono stati già affrontati i temi proposti, al fine di evidenziare le reali criticità esistenti e gli aspetti maggiormente significativi.

4.1. Controdeduzioni alle osservazioni dell'Associazione WWF Zona

Frentana e Costa Teatina Onlus

In merito a quanto asserito in premessa dall'estensore delle osservazioni circa l'obbligo di ripristino ambientale della discarica esistente secondo le procedure previste dal D.L.vo 36/2003 si faccia riferimento a quanto già argomentato al paragrafo A.2.

In tal senso, il riferimento agli articoli 239 e seguenti del D.L.vo 152/06 e s.m.i. denota scarsa padronanza della normativa di settore.

Limitandosi al solo art. 239 del D.L.vo citato, infatti, lo stesso testualmente recita “*Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"*”.

L'applicazione del Titolo V, Parte Quarta del T.U.A. presuppone, quindi, che sia stato accertato un fenomeno di contaminazione delle matrici ambientali suolo ed acque sotterranee di un sito, tale da determinare la necessità di effettuare le procedure previste all'art. 242 e seguenti del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

Nel rammentare quanto già argomentato al punto A.9, è da sottolineare che le onerose attività di monitoraggio e controllo portate avanti dall'azienda proprietaria del sito, comunque non dovute, nonché le indagini di caratterizzazione ambientale eseguite sulle matrici suolo ed acque sotterranee, hanno portato ad escludere fenomeni di contaminazione dell'area riconducibili alla gestione della vecchia discarica.

Si è potuto, altresì, concludere che l'area oggetto dell'intervento è definibile come sito non contaminato secondo le definizioni di cui all'art. 240 del D.L.vo n.° 152/06 e s.m.i.

Pertanto, dal momento che non esiste contaminazione del sito, le susseguenti affermazioni e considerazione dell'osservante sono prive di qualsiasi fondamento.

Punto D.1. Contrasto con il PRG comunale

Si veda quanto già relazionato al punto A.1 del paragrafo 1.1. della presente relazione

Punto D.2. Contrasto con il Q.R.R.

L'affermazione dell'osservante circa l' " *attenzione particolare* (del QRR, ndr) *per quanto concerne sia la fascia costiera sia le aree protette*" appare generica e priva di riferimenti specifici all'iniziativa o che ne evidenzino il contrasto con la pianificazione.

Punto D.3. Contrasto con il P.T.C.P. Chieti

Si vedano le considerazioni di cui al punto precedente.

Punto D.4 Contrasto con i criteri localizzativi del nuovo P.R.G.R.

Per tali aspetti si veda quanto già descritto al punto A.13.

Punto D.5 Contrasto con il SIC Fosso delle Farfalle ed area boschiva

Oltre a quanto già argomentato nelle pagine precedenti, si evidenzia che non risulta presente alcun vincolo boschivo nell'intorno dell'impianto, in particolare in direzione NW oltre la SP, all'interno del SIC.

Punto D.6 L. R. n. 5/2007 – Disposizioni urgenti per la tutela e valorizzazione della costa teatina

Ferme restando le considerazioni già sviluppate al punto A.10, si sottolinea che il PAN è stato adottato dal Comune di Rocca San Giovanni con Delibera CC n. 3 del 2017 e trasmesso alla Regione Abruzzo nel dicembre 2017 per l'approvazione definitiva. Il Piano è stato redatto in stretta aderenza al Piano di Gestione del SIC, anch'esso da tempo adottato e presentato alla Regione per l'approvazione finale. L'impianto viene definito nel PAN (Vol. 2) come "ex discarica, adiacente il perimetro del SIC, situata nelle vicinanze dell'Autostrada A-14; attualmente non utilizzata, necessita di opportuno

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

recupero, bonifica e riqualificazione”. Tale previsione è peraltro coerente con le previsioni del PRE vigente, sebbene gerarchicamente subordinato.

Punto D.7 Piano Regionale di Tutela delle Acque (punto 5. pag. 5)

Tale osservazione è stata già contro dedotta al punto A.12 della presente relazione.

5. Osservazioni formulate dall'Associazione NUOVO SENSO CIVICO ONLUS

Il documento proposto dall'Associazione NUOVO SENSO CIVICO ONLUS coincide in maniera letterale con il contenuto della proposta di delibera sottoscritta del sindaco di Rocca San Giovanni ed approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22.03.2018.

5.1. Controdeduzioni alle osservazioni dell'Associazione NUOVO SENSO CIVICO ONLUS

Le controdeduzioni relative agli aspetti richiamati dall'Associazione sono riportate ai punti da A.8 ad A.16 del presente documento.

5. CONCLUSIONI

Sulla base delle analisi e riflessioni sin qui sviluppate è opportuno esprimere alcune considerazioni finali, riferibili a tutte le osservazioni avanzate: nessuna di esse valuta in termini ambientali lo scenario migliore, ovvero:

- la realizzazione del progetto proposto che si concluderà con la chiusura definitiva di entrambe le discariche e il ripristino ambientale dell'intera area;
- la garanzia di controllo a lungo termine di entrambe le discariche nella fase di gestione ex post.

Nessuna osservazione fornisce altresì soluzioni alle necessarie azioni di recupero, bonifica e riqualificazione dell'area in caso di permanenza dello scenario peggiore, ovvero:

- la non realizzazione del progetto proposto con la permanenza della discarica chiusa nelle condizioni attuali e della cavità adiacente, facilmente raggiungibili da atti di teppismo, di danneggiamento e di piromania (si ricordi, ad esempio, quanto accaduto nell'estate 2017 in particolare sul monte Morrone), con rischio ambientale concreto e grave per tutto il comprensorio;
- l'interruzione del controllo del suo stato e della sua tenuta, che finora la Ditta proponente ha regolarmente svolto in un profilo di due diligence.

Nonostante ciò, alcune delle organizzazioni ricorrenti portano all'attenzione del territorio con grande enfasi i continui ritrovamenti di eternit, ultimo ed eclatante caso quello lungo le rive del Sangro a Lanciano, ma non si pongono le seguenti fondamentali questioni:

- grave carenza di impianti per lo smaltimento di tali inerti, che rappresenta la principale causa degli abbandoni;
- aggravio crescente dei costi di smaltimento per i cittadini e le imprese, altra causa degli abbandoni, in un circolo evidentemente vizioso;
- conseguente incremento degli abbandoni illegali con conseguente aumento delle tariffe rifiuti per le cittadinanze;

	PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO	RSG S.r.l.
	Elab. 0C-CON – Rev. 01 del 26.04.2018	Comm. 13/2013

- aumento del rischio sanitario con la diffusione continua e crescente delle fibre di amianto nell'ambiente;
- verosimile contaminazione dei sedimenti e degli organismi acquatici e marini, anche di interesse commerciale.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0122439/18	30/04/2018	PEC	Mittente: RSG.SRL@LEGALMAIL.IT	

Oggetto: INVIO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

Impronta: 1D7EC4A96541F8AD9926A456639F2F75A674F1D5382EBA9B08E2D2D604FA1186
